

**Decisione n. 26 del 17 giugno 2022**

**OGGETTO Sig.ra (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 – Comune di (OMISSIS) - (202115099).**

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 02/05/22, acquisita il 04/05/22 al protocollo n. 709, con la quale l'Avv. (OMISSIS), in nome e per conto della Sig.ra (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto da parte del Comune di (OMISSIS) alla richiesta volta ad ottenere la documentazione relativa al sinistro occorso in data 13/09/21 presso l'area di intersezione di via (OMISSIS) con via (OMISSIS), del predetto Comune;

**RILEVATO** che l'accesso alla documentazione è motivato dall'esigenza dell'istante di valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di risarcimento danni;

**RILEVATO** che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante al Comune di (OMISSIS);

**RITENUTO** di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame, con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO** che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**PREMESSO** che questa Difesa Civica, con nota prot. n. 748 del 10/05/2022, ha chiarito all'istante che, nel caso di specie, non si configura un silenzio-diniego, ma un parziale rifiuto, in quanto il Comune in questione ha provveduto a trasmettere solamente una parte della documentazione richiesta. Difatti, il verbale relativo al sinistro occorso, come accertato da questo Ufficio, mancava delle pagine 8, 9, 13, 15, 16 e 17;

**VISTA** la nota prot. n. 770 del 16/05/22, con la quale questa Difesa Civica ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 30 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

**CONSIDERATO** che con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 30 giorni;

**VISTA** la nota prot. n. 15797 del 07/06/2022, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 916 del 07/06/22, con la quale il Comune di (OMISSIS) – Ufficio di Polizia Locale – dopo aver riassunto



Il Difensore Civico

brevemente il sinistro in oggetto, ha fornito riscontro a questa Difesa Civica precisando quanto segue:

- le pagine 8, 9, 13, 15, 16 e 17 del verbale risultano essere mancanti in quanto afferiscono a modulistica non oggetto di compilazione;
- la documentazione trasmessa è priva però delle pagine 20, 21, 22 e 23, riportanti le SIT ex art.351 c.p.p poiché, trattandosi di sinistro stradale con lesioni personali, l'Ufficio suddetto ha omesso le stesse in osservanza delle "Linee guida sull'applicazione della Legge n. 41/2016 in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali e disciplina sul rilascio dei dati inerenti gli incidenti stradali con lesioni personali" emanate in data 23 giugno 2017 prot. n. 1217/2017 Usc. dalla Procura della Repubblica di (OMISSIS);
- per quanto sopra, l'Ufficio medesimo ha concluso sostenendo "di aver adempiuto, nei limiti consentiti, all'onere di informazione dovuto, con l'unica esclusione delle SIT per essere, tale informazione, in circostanza richiesta, diversa da quelle tassativamente indicate dall'art. 11 C.d.S. (e dalle Linee Guida sopra richiamate), ed il cui rilascio è condizionato a specifica autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria (artt. 114 e 329 c.p.p.)";

#### **CONSIDERATO** che:

- le pagine 8, 9, 13, 15, 16 e 17 del verbale risultano essere mancanti in quanto afferiscono a modulistica non oggetto di compilazione, come chiarito dal suddetto Comune e come espressamente sopra riportato;
- in relazione alle SIT, di cui alle pagine 20, 21, 22 e 23 del verbale, omesse all'istante, trova applicazione il solo articolo 329 c.p.p. (e non anche il 114 c.p.p, concernente unicamente il divieto di pubblicazione degli atti). Difatti, in base all'art 329 c.p.p. questi ultimi "sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari";

**RICHIAMATO** il comma 4 dell'art. 24 della Legge 241/90, nel quale viene sancito che "l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento";

**CONSIDERATO** pertanto che il diniego risulta illegittimo, potendo il Comune in questione disporre l'ostensione della documentazione a conclusione delle indagini preliminari;

*Tutto ciò premesso*

#### **DECIDE**

- l'istanza di riesame del denegato accesso, presentata dall'Avv. (OMISSIS), in nome e per conto della Sig.ra (OMISSIS), volta ad ottenere la documentazione totale indicata in premessa, è dichiarata:
  - **improcedibile** per quanto attiene le pagine 8, 9, 13, 15, 16 e 17 del verbale;

REGIONE  
ABRUZZO



Il Difensore Civico

- **accolta**, nei termini anteposti in premessa, per quanto attiene le pagine 20, 21, 22 e 23 del verbale, relative alle SIT;
- la presente decisione è comunicata all'istante, per il tramite del Legale di parte, e al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale  
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.